

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 891 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - **Calendario Scolastico per l'anno scolastico 2006/2007 per la Regione Campania - Decreto Legislativo 112/1998 - Art. 138.**

VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

VISTO l'art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

VISTO l'art. 138 comma 1. lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l'altro, la determinazione del calendario scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59", con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 5, che prescrive che le Istituzioni scolastiche possono adottare adeguamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lett. d) del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO l'art. 74 del D. L.vo 14 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 253/95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;

VISTO l'art. 193 del D.L.vo 10 aprile 1994, n. 297 che prescrive che le operazioni di scrutinio devono essere svolte dalle Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni;

VISTO l'art. 74, del D.L.vo 297/94 che prescrive che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché attività di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il successivo 30 giugno, con conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità;

RICHIAMATA la competenza statale in relazione:

* alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

* alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

RICHIAMATA, altresì, la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'offerta formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3. e 7. bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del MIUR n. 22, del 20 febbraio 2006, in cui viene determinata per il giorno 21 giugno 2006 la data di inizio, per l'intero territorio nazionale, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e visto, altresì, il calendario delle festività civili nazionali;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare un calendario dell'attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all'organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;

DATO ATTO del parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per l'attuazione del D.L.vo 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui è componente anche il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, circa la proposta di calendario per l'anno scolastico 2006/2007, con inizio il 18/09/2006 e termine il 9 /06/2007;

SENTITE le OO.SS. e le Associazioni degli Studenti e dei Dirigenti Scolastici;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, stabilire il calendario scolastico 2006/2007 per la Regione Campania come di seguito indicato:

1. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le le-

zioni per l'anno scolastico 2006/2007 hanno inizio il 18 settembre 2006 e terminano il 9 giugno 2007, per un totale previsto di n. 205 giorni di lezione. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2007.

2. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

- * tutte le domeniche;
- * il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- * l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- * il 25 dicembre, Natale;
- * il 26 dicembre, Santo Stefano;
- * il 1° gennaio, Capodanno
- * il 6 gennaio, Epifania;
- * il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- * il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- * il 1° maggio, festa del Lavoro;
- * il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- * la festa del Santo Patrono.

3. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 compreso.

4. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 5 aprile 2007 al 10 aprile 2007 compreso.

5. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l'ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico - comunque per non più di 5 giorni - esercitabili nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994.

7. Per particolari motivate occasioni le istituzioni scolastiche possono anticipare o posticipare per non più di tre giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati all'organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.

8. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico.

9. I Dirigenti Scolastici, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o religiose - nell'ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6 - possono utilizzare una di tali festività per importanti ricorrenze, quali, ad esempio, il Capodanno Cinese o la fine del Ramadam, dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.

10. La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico per l'anno scolastico 2006/2007;

PROPONE e la Giunta in conformità

a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il calendario scolastico 2006/2007, determinato come segue:

1. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l'anno scolastico 2006/2007 hanno inizio il 18 settembre 2006 e terminano il 9 giugno 2007, per un totale previsto di n. 205 giorni di lezione. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2007.

2. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

* tutte le domeniche;

* il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

* l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

* il 25 dicembre, Natale;

* il 26 dicembre, Santo Stefano;

* il 1° gennaio, Capodanno

* il 6 gennaio, Epifania;

* il giorno di lunedì dopo Pasqua;

* il 25 aprile, anniversario della liberazione;

* il 1° maggio, festa del Lavoro;

* il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

* la festa del Santo Patrono.

3. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 compreso.

4. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 5 aprile 2007 al 10 aprile 2007 compreso.

5. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l'ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico - comunque per non più di 5 giorni - esercitabili nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994.

7. Per particolari motivate occasioni le istituzioni scolastiche possono anticipare o posticipare per non più di tre giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati all'organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.

8. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico.

9. I Dirigenti Scolastici, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o religiose - nell'ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6 - possono utilizzare una di tali festività per importanti ricorrenze, quali, ad esempio, il Capodanno Cinese o la fine del Ramadam, dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.

10. La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi impreveduti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.

- di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati con congruo anticipo di tempo, alla Regione Campania - Settore Istruzione, anche via e-mail: dirittoallostudio@regione.campania.it, alla Direzione Scolastica Generale per la Campania, alle Province ed ai Comuni di riferimento e alle famiglie;

- di dare incarico al Settore Istruzione di comunicare tempestivamente il calendario deliberato alla Direzione Scolastica Generale per la Campania per l'esercizio delle proprie competenze e la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane;

- di inoltrare, altresì, al Settore Istruzione e Cultura, all'Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino